

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI:**

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI.

ANNO 2025 - 2026

CON EVENTUALE OPZIONE PER GLI ANNI 2027 – 2028

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

| | |
|---|--------------------|
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto..... | 4 |
| Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività..... | 4 |
| Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico..... | 5 |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante..... | 7 |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi..... | 7 |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto..... | 8 |
| Art. 7 – Durata del contratto..... | 9 |
| Art. 8 – Importo del contratto..... | 10 |
| Art. 8 bis – Revisione dei prezzi..... | 11 |
| Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto..... | 11 |
| Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto..... | 11 |
| Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo..... | 12 |
| Art. 10 ter – Esecuzione del contratto..... | 12 |
| Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto..... | 12 |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità..... | 13 |
| Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso..... | 13 |
| Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto..... | 15 |
| Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto..... | 15 |
| Art. 16 – Subappalto..... | 16 |
| Art. 17 – Tutela dei lavoratori..... | 16 |
| Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto..... | 16 |
| Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati..... | 17 |
| Art. 20 – Sicurezza..... | 17 |
| Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico..... | 17 |
| Art. 22 – Trattamento dei dati personali..... | 17 |
| Art. 23 – Garanzia definitiva..... | 18 |
| Art. 24 – Obblighi assicurativi..... | 18 |
| Art. 25 – Penali..... | 19 |
| Art. 26 bisd – Clausola di forza maggiore..... | 19 |
| Art. 27 – Risoluzione del contratto..... | 21 |
| Art. 28 – Recesso..... | 21 |
| Art. 29 – Definizione delle controversie..... | 22 |
| Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari..... | 22 |
| Art. 31 – Obblighi in materia di legalità..... | 22 |
| Art. 32 – Spese contrattuali..... | 22 |
| Art. 33 – Disposizioni anticorruzione..... | 23 |
| Art. 34 – Norma di chiusura..... | 23 |

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti e striscianti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e pertinenze di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Trento, con l'obiettivo di prevenire e controllare i rischi sanitari legati alla presenza e alla proliferazione di animali e insetti vettori di agenti patogeni.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come un appalto di servizio che si compone di interventi programmati e a chiamata.

Gli interventi programmati prevedono l'installazione e il successivo monitoraggio di una rete di dispenser erogatori di esca rodenticida nelle aree pubbliche maggiormente soggette alla proliferazione di ratti e topi.

Gli interventi a chiamata riguardano il sopralluogo e l'eventuale intervento in caso di segnalazioni di presenza topi o ratti in aree pubbliche o edifici ulteriori rispetto a quelli già monitorati nonché attività di disinfestazione da animali volanti o striscianti quali scarafaggi, blatte, vespe, formiche e simili.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso le aree pubbliche o aperte al pubblico, le strutture e le pertinenze di proprietà o in disponibilità del Comune di Trento. Attualmente sono presenti 37 dispenser di proprietà dell'amministrazione

2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività:

Derattizzazione preventiva in zone a rischio:

L'attività prevede:

- la posa di circa 364 dispenser erogatori di esca rodenticida in zone a rischio e il loro successivo monitoraggio comprensivo di rabbocco, per un totale di circa 4 rabbocchi l'anno (prima installazione + 3 monitoraggi il primo anno, 4 monitoraggi/anni gli anni successivi);
- 4 monitoraggi/anno comprensivi di rabbocco dei 37 dispenser già presenti sul territorio comunale.

Disinfestazione a richiesta:

- posa, monitoraggio, rabbocco e rimozione di dispenser puntuali per derattizzazione a chiamata, da effettuare entro 48 ore in giorni lavorativi dalla segnalazione, compatibilmente con gli orari di apertura degli eventuali edifici coinvolti (indicativamente 35/anno);
- disinfestazione a chiamata contro insetti volanti e striscianti (scarafaggi, blatte,

e altri insetti occasionalmente presenti negli edifici pubblici quali vespe, formiche, etc) da effettuare entro 48 ore in giorni lavorativi dalla segnalazione, compatibilmente con gli orari di apertura di eventuali edifici coinvolti (indicativamente 30/anno);

L'obiettivo è prevenire e controllare i rischi sanitari legati alla presenza e alla proliferazione di animali e insetti, vettori di agenti patogeni.

Tutti i servizi devono essere svolti da operatori professionali appositamente formati, nel rispetto delle norme in materia, comprese quelle inerenti la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Le aree e le modalità di svolgimento sono specificate negli articoli che seguono.

Si rimanda alla parte tecnica per maggiori dettagli.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara).

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a *effettuare il servizio secondo quanto previsto nei* precedenti commi 1 e 2 dell'art. 2 e a quanto previsto nella parte tecnica del presente capitolato:

- a) la preventiva visione dei luoghi ove svolgere le prestazioni;
- b) la valutazione nell'offerta di tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- c) l'intervento nei tempi e con le modalità previste nella parte tecnica attraverso l'impiego di operatori professionali documentatamente formati nell'utilizzo di prodotti disinfestanti revisionati ed autorizzati
- d) la fornitura dei prodotti e attrezzature necessari per i trattamenti nonché allo smaltimento a norma di legge di attrezzature e prodotti residui e carcasse eventualmente rinvenute. Si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo: fornitura di erogatori di esca rodenticida, esca rodenticida, trappole, collanti, formulati e prodotti vari per disinfestazioni, smaltimento di esche rodenticida esauste, smaltimento di carcasse di infestanti

(topi/ratti, insetti, artropodi in generale, ecc.). Si intende altresì incluso l'eventuale smaltimento, se richiesto, di attrezzature presenti e derivanti da precedente installazione, quali erogatori di esca rodenticida e trappole per insetti, nonché la rimozione delle analoghe attrezzature predisposte ex-novo dalla Operatore economico affidataria a fine appalto;

- e) il ripristino delle opere eventualmente danneggiate durante l'esecuzione del servizio e il risarcimento di eventuali danni causati a terzi durante l'esecuzione del contratto;
- f) il rilascio (qualora necessario) delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste dalle leggi e dall'Amministrazione;
- g) la consegna del rapporto d'intervento a prestazione eseguita.

Nessuna prestazione diversa da quella prevista dal presente appalto potrà essere iniziata o svolta dall'Appaltatore se non ordinato per iscritto dall'Amministrazione.

In caso di autorizzazione a svolgere nuove prestazioni, l'Appaltatore dovrà preventivamente concordare (in contraddittorio con l'Amministrazione) i relativi nuovi prezzi, fermo restando l'acquisizione della preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

E' altresì a carico dell'Appaltatore:

- h) qualsiasi tassa od ammenda proveniente dall'esecuzione del servizio;
- i) la recinzione provvisoria, protezione e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i servizi, tali da soddisfare pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore compresa la collocazione di cartelli contenenti le indicazioni previste dal D.Lgs. n. 81/08;
- j) la responsabilità dei materiali eventualmente fornitigli dal Committente e deve perciò provvedere alla loro custodia e conservazione. Nessuna responsabilità assume per contro lo stesso Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali od impianti di proprietà dell'Appaltatore, in opera od a pie d'opera, anche se tali inconvenienti o danni potessero essere attribuiti a persone estranee all'impresa;
- k) gli obblighi di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti, nonché gli oneri della sicurezza;
- l) gli obblighi previsti dal presente atto e, per quanto non espressamente indicato, tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti interessanti direttamente o indirettamente l'esecuzione dei servizi;
- m) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Operatore economico dovrà fornire, senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, i seguenti ulteriori servizi, che si intendono compensati con i corrispettivi di appalto:

- numero telefonico cellulare ed eventualmente numero fisso dedicati e indirizzo di posta elettronica a disposizione dei tecnici comunali del Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica del Comune di Trento in orari di ufficio;
- indicazione di un unico referente tecnico a cui fare riferimento per l'espletamento di tutte le attività dei servizi oggetto di appalto.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:

- mettere a disposizione i dati riferiti alle precedenti annualità, per la predisposizione di un piano di lavoro annuale che comprenda le attività di installazione, monitoraggio e successivo smantellamento della rete di dispenser esca rodenticida nelle zone maggiormente sensibili (Tabella 1 e i relativi Allegati cartografici);
- inoltrare alla Operatore economico le segnalazioni della cittadinanza affinché possano essere organizzati tempestivi interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- mettere a disposizione i contatti per coordinare gli interventi all'interno degli edifici

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
- la perizia di spesa;
- il DUVRI;
- la dichiarazione di partecipazione;
- gli allegati cartografici

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di circa 2 anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso fino al 31/12/2026.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a due anni. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore possa vantare alcuna pretesa, obbligandosi a rinunciare sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta proroga – sia la richiesta di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta. In sede di eventuale proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, lo svolgimento del servizio e l'importo contrattuale saranno rapportati proporzionalmente ai fabbisogni previsti per la durata del contratto iniziale.

4. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Nell'eventualità in cui l'Amministrazione eserciti tale opzione di proroga, il contratto potrà essere prorogato per una durata massima pari a 6 mesi. La facoltà di esercitare tale opzione sarà comunicata dall'Amministrazione all'operatore economico mediante PEC certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

5. In sede di esercizio delle opzioni sopra richiamate, i servizi oggetto del contratto e le operazioni relative verranno comunicati all'atto dell'esercizio dell'opzione, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e nei limiti dell'importo previsto.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4, l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Il contratto sarà stipulato a misura. L'importo contrattuale corrisponde all'importo della prestazione soggetto a ribasso d'asta, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza non soggetti ad alcun ribasso come anche i costi della manodopera, resta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare, allegando relativa giustificazione, preferibilmente già in sede di presentazione preventivo, che un'indicazione diversa dei costi della manodopera rispetto alla quantificazione effettuata dall'Amministrazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si precisa che tutte le quantità previste per gli interventi di derattizzazione programmati e a richiesta, sono state stimate sulla base degli interventi eseguiti nel triennio precedente o in riferimento a nuove modalità d'intervento connesse alla mitigazione del rischio, e potranno variare sia in aumento che in diminuzione, in funzione di fattori non determinabili a priori che possono largamente influenzare l'andamento stagionale delle infestazioni;

La stazione appaltante si riserva la possibilità di eventuali variazioni contrattuali, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

non costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto e impegnano l'esecutore del servizio a mantenere fisse ed invariate le condizioni offerte. Verranno pagati soltanto i servizi effettivamente svolti.

2. Il valore dell'appalto per anno, calcolato al netto dell'IVA e quantificato come segue:

| | |
|---|------------------|
| • INTERVENTI PROGRAMMATI IN ZONE A RISCHIO | |
| ◦ Derattizzazione: installazione rete | € 5.413,50 |
| ◦ Derattizzazione: monitoraggio periodico zone | € 8.822,00 |
| • INTERVENTI PUNTUALI A RICHIESTA | |
| ◦ Derattizzazione: interventi a richiesta | € 472,50 |
| ◦ Derattizzazione: monitoraggio interventi puntuali | € 825,00 |
| ◦ Installazione trappole di cattura | € 167,50 |
| ◦ Disinfestazione: intervento a richiesta | € 1.665,00 |
| ◦ <u>Disinfestazione: intervento di rimozione favi in quota</u> | <u>€ 332,00</u> |
| che sommano | € 17.642,50/anno |
| x due anni | € 35.285,00 |

Oneri della sicurezza x 2 anni € 1.058,55

L'importo del servizio a base di gara è pari ad euro 36.343,55 al netto dell'IVA (importo biennale di fornitura euro 44.339,13 IVA inclusa).

L'importo per l'eventuale rinnovo per 2 anni è pari ad euro 36.343,55 al netto dell'IVA, e per l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 è pari ad euro 9.085,89 al netto dell'IVA.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Trascorsi 12 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo nella misura percentuale del 80% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.

2. La procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza di parte, mediante formulazione scritta all'indirizzo PEC dell'Amministrazione.

3. La richiesta da parte dell'aggiudicatario potrà essere effettuata una sola volta all'anno, ai fini del riconoscimento della revisione a partire dal secondo anno. Le successive richieste potranno essere riconosciute decorsi almeno 12 mesi dalla precedente revisione. La revisione del prezzo contrattuale verrà annualmente calcolata secondo i dati ISTAT, riferiti al dodicesimo mese di ciascuna annualità del contratto a prescindere dal mese di presentazione della richiesta.

4. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5% dell'importo complessivo, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

5. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'operatore economico, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite

dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

7. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

8. In caso di esercizio dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e/o dell'esercizio dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 i servizi oggetto del contratto verranno comunicati all'atto dell'esercizio dell'opzione, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e nei limiti dell'importo previsto.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento trimestrale delle prestazioni effettivamente svolte, a seguito di verifica della conformità, sulla base della rendicontazione puntuale degli interventi programmati e a chiamata da parte dell'operatore economico che verrà controllata da parte dell'amministrazione sulla base di quanto previsto da contratto, dal presente capitolato.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale da parte dell'operatore economico. L'Amministrazione provvede, al termine delle operazioni di verifica, a comunicare all'operatore economico il positivo accertamento della regolare esecuzione. Nell'eventualità in cui l'operatore economico procedesse all'emissione della documentazione fiscale prima di tale comunicazione, l'Amministrazione sospenderà i termini per il pagamento della fattura.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale, unicamente in formato elettronico.

6. Nella fattura elettronica devono essere inseriti, tra l'altro:

- a) il codice CIG (codice identificativo di gara);
- b) gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio;
- c) il Codice Univoco Ufficio che, per l'Ufficio Partenariato Pubblico Privato ed Economato, è il seguente: **FMEB9R**.

7. L'invio della fattura elettronica deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI) e la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

8. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

10. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

12. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

13. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

15. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

16. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

17. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 16 – Subappalto

1. NON è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti pulimento – portierato - custodia ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'Operatore economico di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerato che si stima un numero molto limitato di dipendenti e ore lavorative e che la prestazione richiede l'impiego di personale specializzato.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Trento, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. **Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.**

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico

deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del comune di Trento per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 24 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. l'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 25 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari ad Euro **50,00** per ogni giorno di ritardo **rispetto alla chiamata**, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale di Euro 200,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere

militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;

- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;

- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

- c) subappalto non autorizzato;
- d) il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro sette giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- p) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 27 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento .

Art. 29 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come

sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'operatore economico o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione comunale.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 30 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 31 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 32 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 33 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento

del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI:**

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI.

ANNO 2025 - 2026

CON EVENTUALE OPZIONE PER GLI ANNI 2027 - 2028

- PARTE TECNICA -

Art. 1 – MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte garantendo la più ampia informazione e collaborazione con il Comune di Trento, in particolare con il Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica del Comune di Trento, oltre che con gli organi istituzionali interessati, in particolare con le autorità sanitarie competenti.

La Operatore economico è tenuta a dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad essa non imputabili, ostative o limitative del corretto e/o compiuto svolgimento dei servizi appaltati.

Conformemente a quanto stabilito nel DUVRI, la Operatore economico dovrà concordare l'accesso alle strutture comunali oggetto d'intervento di disinfestazione con i rispettivi referenti/responsabili.

In tal caso, sarà cura dell'Operatore economico rispettare le modalità e gli orari d'accesso concordati con i referenti/responsabili delle strutture stesse e rispondere di eventuali problemi o inconvenienti connessi all'accesso alle aree in oggetto.

È a carico della Operatore economico la richiesta di permessi e/o licenze necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Per l'accesso con veicoli di servizio dell'operatore a parchi e giardini è necessario che l'interessato si premunisca con idoneo anticipo di autorizzazione del Servizio Gestione Strade e Parchi comunicando il numero di targa dei veicoli impiegati. Se autorizzato, l'accesso dovrà avvenire a velocità moderata a tutela degli utenti dell'area.

Qualora, per ragioni di servizio, si dovesse rendere necessario l'accesso alla Zona a traffico limitato (ZTL) con veicoli di servizio, dovrà essere formulata richiesta di permesso temporaneo con opportuno anticipo (cfr. <https://www.comune.trento.it/Ulteriori-sezioni/Polizia-locale/Permessi-di-circolazione-e-sosta-in-Ztl/Permessi-temporanei/Permessi-temporanei-in-Ztl-per-particolari-ed-eccezionali-esigenze>)

Ove ritenuto necessario, l'Operatore economico affidatario del servizio dovrà provvedere a propria cura, in accordo con il Direttore di esecuzione o suo delegato, alle attività di delimitazione dell'area interessata dall'intervento e di informazione alla cittadinanza tramite affissione di dettagliati avvisi sulle modalità d'intervento e sui numeri di reperibilità per eventuali informazioni.

Tutte le operazioni di pianificazione, verifica e controllo prima e durante gli interventi sono a carico dell'Operatore economico affidatario del servizio.

Il personale incaricato del servizio deve essere idoneo e attrezzato a svolgere gli interventi anche in condizioni particolarmente gravose (es: altezza superiore a 2 m, alveo di un canale, ecc...).

Qualora necessario, sarà a carico dell'Operatore economico la fornitura di autoscala e/o piattaforma aerea elevabile.

Gli interventi non effettuati per cause imputabili all'Operatore economico non saranno liquidati ed il Responsabile del Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica del Comune di Trento valuterà l'inadempienza per l'applicazione delle penali previste.

Per lo svolgimento di ogni singolo intervento a chiamata il Direttore dell'esecuzione del contratto, o suo delegato, invierà una e-mail/PEC all'Operatore invitandolo a intervenire sul luogo dove effettuare la prestazione. Nei casi di urgenza la comunicazione scritta sarà integrata anche da una chiamata telefonica. L'inizio della prestazione è stabilito in 48 ore in giorni lavorativi, compatibilmente con gli orari di apertura degli edifici nel caso di interventi in struttura.

Al termine di ogni singola prestazione l'Operatore dovrà comunicare per iscritto l'avvenuta conclusione dell'attività al Direttore di esecuzione del contratto, precisando con specifico rapporto l'elenco delle prestazioni svolte e dei materiali utilizzati.

L'Operatore è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e seguenti, e dovrà comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza ed in tale ambito è inoltre tenuta ad utilizzare attrezzature e materiali conformi alla normativa vigente.

È richiesto all'Operatore economico la compilazione per le parti di competenza il DUVRI nel caso di intervento in strutture comunali (es. scuole materne, asili nido, etc) che dovrà essere consegnato al Responsabile del Servizio prima dell'inizio delle attività.

Per evitare possibili interferenze tra addetti alle operazioni, eventuali residenti, dipendenti degli uffici, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni di buona regola e sicurezza, le quali potranno essere modificate o integrate nel corso dell'esecuzione del servizio, secondo le effettive esigenze.

ART. 2 - DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO

Formano oggetto del servizio interventi di derattizzazione in aree pubbliche o di uso pubblico quali aree stradali e aree verdi in ambito comunale nonché in immobili e pertinenze di gestione comunale diretta o comunque indicate dall'Amministrazione Comunale, oltre che in aree soggette a criticità.

Tutti gli interventi devono essere condotti secondo le buone pratiche in materia di derattizzazione in ambito civile e ottemperare a tutte le misure di mitigazione previste nel Regolamento Biocidi, prevedendo l'impiego di esche rodenticide solo in caso di evidente presenza di infestazioni da roditori.

I trattamenti di derattizzazione devono essere effettuati senza arrecare disturbi, molestie o interrompere il normale funzionamento di qualsiasi attività, tranne in caso di assoluta necessità.

Durante le fasi dei trattamenti l'aggiudicataria deve monitorare l'eventuale evoluzione delle condizioni predisponenti l'infestazione e suggerire all'amministrazione tutti gli interventi necessari a prevenire l'infestazione murina nel luogo trattato.

Deve essere effettuata, contestualmente al controllo delle postazioni, anche la ricerca ed il recupero di eventuali spoglie in prossimità della zona di intervento e loro smaltimento.

Devono essere individuati e ritirati eventuali materiali utilizzati in interventi precedenti e abbandonati dalla aggiudicataria stessa o da altre ditte in ambito del servizio pubblico.

Nel momento del rinvenimento e della rimozione di una carcassa, l'azienda provvede all'opportuna bonifica del sito di ritrovamento.

Art. 2.1 - DERATTIZZAZIONE PROGRAMMATA IN ZONE A RISCHIO

L'Operatore economico deve predisporre una rete di prevenzione costituita da indicativamente n. 364 erogatori fissi di esche rodenticida, in aggiunta ai 37 già presenti, in zone a rischio .

Nella Tabella 1 "Derattizzazione programmata" è riportato l'elenco dei luoghi oggetto di monitoraggio nel 2024. Le posizioni sono dettagliate negli allegati grafici.

Gli erogatori o le esche devono essere installati carichi l'esca e devono risultare inaccessibili da animali non target e fissati in modo da essere inamovibili.

L'Operatore dovrà essere disponibile in ogni momento, su semplice richiesta del Committente inoltrata tramite e-mail o pec entro 7 gg, a spostare gli erogatori posizionati in cui non si registra consumo di prodotto rodenticida. Il ricollocamento dell'erogatore in nuova posizione non sarà contabilizzato come nuova installazione ma sarà conteggiato al costo del monitoraggio

L'Operatore stesso dovrà proporre lo spostamento degli erogatori in base al consumo di prodotto ed in base alle infestazioni presenti sul territorio,

assestando costantemente la rete di erogatori in base all'evoluzione delle infestazioni riscontrate e/o segnalate dal committente e/o dalla cittadinanza.

La rete di erogatori dovrà essere opportunamente georeferenziata su apposita cartografia/mappatura e le postazioni dovranno essere precisamente individuate mediante specifico elenco con le coordinate di geolocalizzazione delle postazioni stesse; i relativi files dovranno essere consegnati al Committente negli idonei formati digitali (*.pdf e *.shp).

Le aree dovranno essere sottoposte a controllo periodico per la verifica del consumo del prodotto raticida.

La frequenza di controllo dovrà essere opportunamente calibrata dall'Operatore economico in base a:

- quantità e tipo di prodotto utilizzato;
- stagionalità riproduttiva dei ratti.

Si prevedono indicativamente n. 4 monitoraggi da effettuare nel corso dell'anno secondo il calendario degli interventi di controllo concordato con il Servizio Sostenibilità e Transizione Ecologica del Comune di Trento.

L'Operatore economico dovrà inoltre fornire copia delle schede tecniche e delle schede di sicurezza relative a tutti i prodotti utilizzati e dovrà informare in merito a qualunque altro aspetto relativo alla sicurezza e alla prevenzione dei danni che tali prodotti potrebbero procurare.

L'Operatore economico dovrà inoltre fornire, entro 2 giorni lavorativi dalla fine di ogni intervento di controllo, un report relativo ai controlli eseguiti sugli erogatori fissi.

Il prezzo offerto deve essere comprensivo del materiale utilizzato, inclusa la rete di erogatori, e di ogni altro onere necessario allo svolgimento del servizio.

Art. 2.2 - DERATTIZZAZIONE A CHIAMATA

Entro 48 ore in giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione (tramite posta elettronica o pec) da parte del committente, l'Operatore economico dovrà effettuare un sopralluogo nell'area oggetto della segnalazione, avvertendo preventivamente il Direttore di esercizio su data e ora dello svolgimento, che dovrà comunque avvenire, se e in quanto possibile, in orari in cui sia presente personale incaricato nella gestione della struttura.

Qualora sia accertata la presenza di ratti o topi in un'area pubblica, l'Operatore

economico dovrà effettuare immediatamente l'intervento di derattizzazione utilizzando prodotti e/o attrezzature che siano congrui (per tipologia, per quantità e per modalità di somministrazione) rispetto alla reale gravità dell'infestazione dei roditori anche in considerazione della specifica funzione del luogo da derattizzare e della conseguente pericolosità.

L'Operatore economico dovrà rendicontare sull'esito del sopralluogo e/o intervento ed eventuale successivo controllo entro 2 giorni lavorativi dal suo svolgimento.

Si ipotizzano un numero di 35 interventi annui e 4 monitoraggi/anno.

ART. 2.3 - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO

Ogni stazione esca deve essere oggetto di marcatura elettronica, ovvero vi dovrà essere la localizzazione satellitare GPS-GPRS, o equipollenti, capace di rilevare in tempo reale il posizionamento degli erogatori e l'esecuzione degli interventi di monitoraggio/trattamento effettuati dall'Operatore, oltre che in grado di fornire i dati in formato digitale importabile su Sistemi Geografici Informativi (GIS) e sovrapponibile su immagini satellitari.

L'Operatore economico deve rendere accessibile al Comune il software o la piattaforma di cui si è dotata per effettuare la marcatura elettronica dei trattamenti.

Qualora non sia possibile eseguire la marcatura elettronica delle stazioni-esca, gli erogatori trattati devono essere contrassegnati manualmente con specifica etichetta, da apporre all'interno dell'erogatore, riportante data e ora del monitoraggio/trattamento (marcatura grafica).

L'operatore deve comunicare la rendicontazione del servizio svolto entro 2 giorni lavorativi successivi dal suo svolgimento.

La quantificazione degli erogatori monitorati/trattati per ogni ciclo, ai fini della corresponsione dei corrispettivi e dell'applicazione delle eventuali penali, deve avvenire sommando fra loro le marcature elettroniche e le marcature manuali.

I consumi d'esca devono essere puntualmente rendicontati in apposite schede.

Nella scheda di rendicontazione dei consumi rilevati, devono essere indicati anche i grammi d'esca complessivi consumanti dai roditori durante l'intervento.

Devono essere forniti per ogni area di indagine i seguenti dati:

- data e ora dell'intervento;

- prodotti e materiali utilizzati con relativa quantità;
- consumo percentuale d'esca riscontato;
- eventuali variazioni di codifica in caso di nuova collocazione delle esche, con precisa georeferenziazione su sistema informatico delle esche stesse su planimetria dell'area.

ART. 2.4 - PRODOTTI IMPIEGATI

Nei casi in cui vengono impiegati, i principi attivi utilizzati per i prodotti rodenticidi devono essere a base di anticoagulanti di seconda generazione, registrati presso il Ministero della Sanità come Biocidi e muniti di autorizzazione sanitaria.

La tipologia di esche anti-murine utilizzate dovrà essere periodicamente diversificata in modo tale da ottimizzare l'efficacia degli interventi, soprattutto in caso di persistenza del fenomeno.

Le esche topicide vanno alloggiare all'interno di appositi dispenser di sicurezza o poste in punti inaccessibili inoltre vanno impiegati formulati con sostanza amara anti-ingestione.

È proibita la distribuzione di esche non fissate all'interno degli erogatori dedicati o non inserite in siti protetti e inaccessibili alla popolazione, oltre a qualsiasi formulazione in polvere, liquida, granulare o farinosa. Tali indicazioni sono comunque soggette a mutamenti in caso di modifiche della normativa in merito ai prodotti da utilizzare.

Gli erogatori per esca devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche:

- disegno e struttura adatti al comportamento del roditore target ed alla sua curiosità;
- contenimento dell'esca rendendola inaccessibile all'uomo e agli animali domestici tramite chiusura con chiave speciale di sicurezza e lamelle di protezione;
- costruzione con materiale di comprovata resistenza all'urto e allo sfondamento;
- inamovibilità dell'esca da parte del roditore per evitare che essa sia dispersa nell'ambiente;
- resistenza agli urti ed ai fattori meteorologici, sia dell'esca sia del contenitore;
- colore non vivace per passare inosservati ai bambini;
- dimensione non eccessivamente ingombrante;

- possibilità di ancoraggio solido alle superfici, pali e picchetti da conficcare nel terreno;

Sulle etichette segnaletiche di ciascuna postazione deve essere chiaramente identificabile, in qualsiasi momento, la tipologia di esca in esse contenuta.

Le etichette segnaletiche devono riportare i seguenti dati:

- logo del Comune di Trento;
- il nome e i riferimenti dell'aggiudicataria che esegue i lavori;
- il principio attivo utilizzato;
- l'antidoto per il principio attivo utilizzato;
- l'indicazione di rivolgersi al pronto soccorso nel caso di ingestione;
- il numero di codice della postazione

Gli erogatori devono essere posizionati in luoghi che non intralcino il traffico o possano provocare inciampo a pedoni e ciclisti.

Gli erogatori non possono essere riempiti oltre quanto permesso dalle loro caratteristiche di costruzione.

Eventuali trappole a cattura o erogatori di esca nelle aree interne alle scuole si devono installare di norma durante le ore post scolastiche con rimozione al mattino prima del rientro.

Le trappole protette contenenti collanti e sostanze attraenti che agiscono per azione meccanica, efficaci su topi, e box idonei contenenti esche sopra descritte, efficaci su ratti dovranno essere posizionati lungo i percorsi individuati, poco accessibili, lasciate in situ il tempo necessario, controllate e rimosse dal personale dell'Operatore economico.

Tutte le trappole dovranno essere segnalate con etichette e gli interventi dovranno essere concordati con il personale dei plessi e dei siti interessati dall'intervento.

In tutti gli immobili trattati gli interventi devono interessare, oltre l'ambiente comprensivo della struttura, anche l'eventuale zona verde circostante di pertinenza.

Le attrezzature di vario tipo utilizzate devono soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in materia e debbono garantire, in conformità alle specifiche tecniche del capitolato, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni.

Occorre inoltre disporre di idonee attrezzature atte a chiudere e sigillare in modo reversibile eventuali aperture o passaggi, utilizzati dai roditori lungo tubature o

cavidotti, con poliuretano espanso e altri materiali idonei, per la veloce risoluzione della problematica.

ART. 3 - DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI

L'Operatore economico deve eseguire, nelle aree pubbliche o negli immobili pubblici di volta in volta indicati dall'Amministrazione, gli interventi di disinfestazione per la lotta contro insetti volanti e striscianti (blatte, vespe, calabroni, formiche, altri insetti o animali indesiderati occasionalmente presenti in edifici o parchi pubblici come pulci, zecche, etc.) che possano causare criticità sanitarie.

Entro 48 ore in giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione (tramite posta elettronica o pec) da parte del Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, l'Operatore economico dovrà effettuare un sopralluogo nell'area oggetto della segnalazione concordando preventivamente il committente, data e ora dello svolgimento.

A seconda della specie bersaglio e del contesto ambientale in cui è presente l'infestazione si chiedono interventi con specifici insetticidi a seguito di monitoraggio mirato a individuare la specie da trattare.

Qualora l'infestazione da insetti volanti e/o striscianti riguardi un'area pubblica, l'Operatore economico dovrà effettuare immediatamente l'intervento utilizzando prodotti che siano congrui (per tipologia, per quantità e per modalità di somministrazione) rispetto alla reale gravità dell'infestazione, anche in considerazione della specifica funzione del luogo da disinfestare e della conseguente pericolosità.

Si ipotizzano un numero di 30 interventi annui.

ART. 3.1 – MODALITÀ SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE

Gli interventi di disinfestazione sono richiesti qualora venga segnalata la presenza di insetti infestanti (es. blatte, scarafaggi, vespe, parassiti in genere).

Prevedono un'ispezione generale di presa visione del problema segnalato per concordare tempi e modalità di intervento compatibili con le esigenze del richiedente, a cui farà seguito l'intervento vero e proprio che consiste nella distribuzione di opportuno prodotto disinfestante.

Per servizio di disinfestazione i trattamenti devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti regole:

- gli interventi devono essere effettuati con la massima cautela in modo da evitare qualsiasi danno all'uomo o agli animali non target;

- occorre prestare massima attenzione e cura ai dispositivi di protezione individuali, nonché alle misure di sicurezza nei confronti di terzi;
- qualora si tratti di una struttura con servizio di refezione e/o produzione pasti, l'intervento contro blatte, scarafaggi e formiche il trattamento deve assicurare una persistenza e durata di azione;
- il servizio di disinfestazione comprende anche gli interventi in esterno contro scarafaggi mediante trattamenti di pozzetti di scarico, di passaggio cavi e tubature, o di raccolta delle acque piovane;
- il servizio di disinfestazione contro vespe e calabroni deve avvenire con la individuazione, distruzione e rimozione, quando possibile, del favo;
- la lotta contro altri infestanti deve avvenire secondo le modalità specifiche riconducibili al tipo di infestante trattato.

Verifica delle condizioni di sicurezza

L'aggiudicataria ha l'obbligo di valutare la situazione e suggerire le soluzioni più indicate in relazione alla struttura da trattare, in particolare nel caso di interventi in plessi scolastici che richiedono l'eventualità di temporanee chiusure della struttura suggerite dagli organi di vigilanza.

Nei locali più sensibili, come scuole e nidi d'infanzia, l'intervento prevede trattamenti solo in assenza di utenza sensibile, quali ad esempio i bambini, definendo i tempi di rientro e segnalandoli anticipatamente al personale scolastico

ART 3.2 - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO

L'Operatore economico dovrà fornire copia delle schede tecniche e delle schede di sicurezza relative a tutti i prodotti utilizzati, e dovrà informare in merito a qualunque altro aspetto relativo alla sicurezza e alla prevenzione dei danni che tali prodotti potrebbero procurare; dovrà inoltre essere indicata, su specifica scheda predisposta dall'Operatore economico stessa, l'ubicazione delle postazioni dotate di esca posizionate in ogni struttura oggetto del servizio.

L'Operatore economico dovrà inoltre fornire, entro due giorni lavorativi successivi dalla fine di ogni intervento, una nota relativa all'avvenuto intervento.

Il prezzo offerto deve essere comprensivo del materiale e attrezzature utilizzate, e di ogni altro onere necessario allo svolgimento del servizio.

La rendicontazione dell'attività svolta avviene indicando le seguenti informazioni:

- tipologia dell'area;
- indirizzo della struttura;
- lavorazioni svolte (monitoraggio iniziale, intervento);
- data della richiesta;
- data dell'esecuzione;
- tipo di infestante;
- tempo impiegato;
- altre segnalazioni e note, quali ad esempio: eventuale non accessibilità a persone per le successive ___ ore; le eventuali disposizioni alle quali il responsabile della struttura comunale deve attenersi, soprattutto di carattere preventivo, per evitare la presenza ulteriore degli infestanti, incluso suggerimenti di ordine di manutenzione alla struttura interessata; rischi potenziali dovuti all'interferenza tra le differenti attività; firma di un incaricato della struttura se questa risulta custodita al momento degli interventi, per presa visione di quanto sopra specificato.

Art. 3.3 – MEZZI E PRODOTTI IMPIEGATI

Le attrezzature di vario tipo utilizzate devono soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in materia.

In particolare l'Operatore economico deve:

- per quanto riguarda la rimozione dei favi di imenotteri in quota: essere in grado di eseguire servizi in quota con l'ausilio di mezzi di sollevamento (autoscale, piattaforme etc.) idonei ed evitando ogni rischio di danno a persone o cose (preliminare analisi dei rischi, chiusura area di lavoro e segnalazioni specifiche, etc.).
- per tutti i restanti trattamenti in appalto: utilizzare, per l'effettuazione del servizio giornaliero, una squadra dotata di un automezzo opportunamente attrezzato per le esigenze di servizio.

Nell'utilizzo dei formulati disinfestanti devono essere rispettate le indicazioni fornite dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego e commercializzazione, pertanto in nessun caso si deve derogare a tali indicazioni e a quelle riportate sull'etichetta dei prodotti.

Tutti i prodotti impiegati devono essere registrati come biocidi e muniti di autorizzazione sanitaria.

Ogni quantità e/o diluizione non prevista dalla scheda tecnica del prodotto non è ammessa.

La diluizione dei formulati per la disinfestazione non può essere maggiore o minore di quanto indicato dalla etichetta registrata presso il Ministero della Salute e deve essere conforme a quanto specificato dalla scheda del produttore.

ART. 3.4 – COMUNICAZIONI ALL'UTENZA

Per ciascun intervento devono essere attivate tutte le misure di sicurezza prima durante e dopo il trattamento. L'utenza deve essere allertata mediante l'apposizione di apposita cartellonistica, il cui testo deve preventivamente essere autorizzato dalla stazione appaltante.

ART. 4 - OPERATORI, MEZZI, ATTREZZATURE IMPIEGATI

L'Operatore economico deve utilizzare un numero adeguato di operatori professionali, appositamente formati, dotati di un automezzo opportunamente attrezzato per i servizi in appalto, oltre ad eventuali abilitazioni dovute per legge.

L'Operatore economico dovrà fornire i nominativi degli operatori impegnati, nonché il nominativo e il recapito telefonico del Direttore Tecnico incaricato di coordinare l'appalto in oggetto, garantendo il massimo della stabilità del personale ed informando prontamente della eventuale sostituzione di qualche operatore.

Il Committente potrà richiedere, per motivate ragioni, la sostituzione degli operatori con altri di maggiore esperienza e capacità.

Il personale deve essere adeguatamente formato professionalmente sia nelle materie specificatamente oggetto di appalto e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08.

Considerata la natura degli interventi da eseguire, l'Operatore economico deve provvedere affinché l'operatore suddetto sia assegnato stabilmente al territorio del Comune per tutta la durata dell'appalto in modo da assicurare lo svolgimento degli interventi richiesti con la massima efficienza, efficacia, economicità e qualità possibile, derivante da una compiuta e adeguata conoscenza del territorio acquisita nei tempi strettamente necessari.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale e la massima sicurezza sia dell'utenza

sia degli operatori addetti ai trattamenti di cui ai servizi oggetto di affidamento.

Gli operatori devono essere dotati di vestiario adeguato agli interventi da eseguire e dei DPI necessari; di cartellino personale di riconoscimento con esplicita indicazione del nome dell'Operatore economico nonché dell'incarico in essere.

È richiesto l'utilizzo di attrezzature e automezzi idonei per il tipo di attività condotta, che assicurino il raggiungimento dei punti da trattare con i formulati prescelti alle adeguate concentrazioni, sia per quanto riguarda i servizi di derattizzazione sia per quanto riguarda i servizi di disinfestazione.

TABELLA 1

| DERATTIZZAZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA | | |
|---|--|--------------------|
| N° ZONA | CIRCOSCRIZIONE | N° ELEMENTI |
| 1 | BONDONE | 10 |
| 2 | SARDAGNA | 1 |
| 3 | RAVINA-ROMAGNANO | 20 |
| 4 | MATTARELLO | 3 |
| 5 | VILLAZZANO | 13 |
| 6 | POVO | 11 |
| 7 | ARGENTARIO | 8 |
| 8 | GARDOLO | 46 |
| 9 | S. GIUSEPPE – S. CHIARA NORD | 46 |
| 10 | S. GIUSEPPE – S. CHIARA SUD | 54 |
| 11 | OLTREFERNSINA | 71 |
| 12 | CENTRO STORICO - PIEDICASTELLO SUD | 66 |
| 13 | CENTRO STORICO – PIEDICASTELLO (LATO BONDONE) | 16 |
| 14 | CENTRE STORICO – PIEDICASTELLO NORD (DA SOPRA CRISTO RE) | 36 |
| TOTALE ESCHE | | 401 |

Elementi richiesti per la rendicontazione tabellare

| Tabella 1 attività di derattizzazione programmata: rendicontazione dei punti d'esca | Tabella 2 attività preventiva di derattizzazione stradale | Tabella 3 attività di derattizzazione a chiamata | Tabella 4 attività di disinfestazione e altri interventi |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • data dell'intervento; • prodotti e materiali utilizzati con relativa quantità; • consumo d'esca riscontato; • eventuali variazioni di codifica in caso di nuova collocazione delle esche, con georeferenziazione su sistema informatico delle esche. | <ul style="list-style-type: none"> • Nome dell'area, • Data dell'attivazione; • Data del primo controllo; • Data data di conclusione; • N. postazioni avviate; • N. azioni correttive avviate; • tempo impiegato. | <ul style="list-style-type: none"> • Sito / indirizzo, • Data di richiesta, • Data di attivazione, • Data di conclusione, • N° controlli eseguiti, • Totale ore servizio, • Tipologia di problematica, • Tipologia di luogo, • Interventi preventivi / note, • Numero di esche collocate in erogatori, • Numero di esche collocate in buca, • Prodotto consumato da roditori (gr rodenticida), • Catture eseguite, • Tipologia di criticità ambientale | <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia dell'area; • Indirizzo della struttura; • Lavorazioni svolte; • Data della richiesta; • Data dell'esecuzione; • tipo di infestante; • tempo impiegato. • altre segnalazioni e note; |